



COMUNE DI MERCATO SARACENO

Provincia di Forlì Cesena
Settore Segreteria – Affari Generali
8280

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di C.C n. 18 del 25/02/2009

TITOLO I: Disposizioni generali

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27.07.1934 e s.m.i. e al D.P.R. 10.09.1990, n.285, i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti e onoranze funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

COMPETENZE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri comunali, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco all'occorrenza adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene opportune ai predetti fini .
3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale controlla, vigila, organizza l'attività dei servizi cimiteriali, in base alle leggi, regolamenti e disposizioni degli organi superiori. L'Amministrazione comunale assicura, altresì, il servizio di custodia dei cimiteri comunali. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 39 del presente regolamento.
4. Il Coordinatore Sanitario dell'A.U.S.L. previsto dal D.P.R. n.285/90 è individuato nel Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L., che esercita le competenze attribuite anche a mezzo di delega al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L.

Art. 3

RESPONSABILITA'

1. Il Comune adotta le misure idonee a prevenire le situazioni di pericolo a persone e cose all'interno dei cimiteri e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che il fatto non rilevi penalmente.

Art. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio d'osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento;
 - c) l'uso delle celle frigorifere comunali, se esistenti, salvo quanto diversamente prescritto dal presente regolamento.
 - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse dei familiari o assenti, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del Settore dei Servizi Sociali, sulla base del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 16/05/2003 a s.m.i..

- 3. Tutti gli altri servizi/operazioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento dell'Amministrazione.

Art. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1. Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente o nei cimiteri:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/90.

CAPO II - DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI

Art. 6

DENUNCIA CAUSA DI MORTE

- 1. Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, all'autorità sanitaria competente la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministro della Sanità.
- 2. In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dall'Azienda U.S.L.
- 3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni legislative previste, ed in tal caso il dirigente di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 230/95.
- 4. L'obbligo di denuncia di cui al I comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia per richiesta dell'autorità giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.
- 5. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.U.S.L. competente.
- 6. Il medico necroscopo, nei casi di morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco il loro trasferimento al deposito di osservazione.

Art. 7

REFERTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- 1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da cause delittuose o in ogni modo non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale; in tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria.

2. Pari obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.
3. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne comunica subito all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda U.S.L. competente per territorio.
4. Salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

CAPO III – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 8

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione presso l'ospedale civile dell' A.U.S.L. competente.
2. Il deposito di osservazione è destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico.
3. L'obitorio è il locale destinato all'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
4. L'ammissione nei locali di cui ai precedenti commi 2 e 3, è autorizzata dal Sindaco, a mezzo del Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, o dalla pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria – Polizia di Stato – Carabinieri – altre Forze di Polizia) che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona deceduta sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva, le salme devono essere tenute in osservazione in separato locale, con divieto di accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte ai sensi dell'art.100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale avente tale funzione.

CAPO IV – FERETRI

Art. 9

TIPOLOGIE DI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali dipendono dalla tipologia della sepoltura o pratica funebre e dalla distanza del trasporto.
2. Per l'**inumazione**:
 - a) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durezza (preferibilmente di pino, abete, larice, pioppo, ecc.), verniciato ad acqua e avente sul fondo uno strato di materiale assorbente biodegradabile imbevuto di sostanze antisettiche;
 - b) le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - c) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. n. 285/90;
 - d) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati solo previa esecuzione delle operazioni necessarie in conformità alla normativa vigente.
3. Per la **tumulazione**:
 - a) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. n. 285/90;
4. Per i **trasporti**:
 - a) da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia il tipo di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3, nonché l'art.25 del D.P.R. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero. Nel caso il feretro sia destinato all'inumazione è consentito l'uso di particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili dopo disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.31 del D.P.R. n. 285/90.
 - b) da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. n.285/90 (per la distanza di 100Km. è da intendersi il tragitto prevedibile al momento della partenza).
5. Per la **cremazione**:
 - a) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno o altro materiale con le caratteristiche di cui al comma 2, per trasporti interni al Comune di decesso;
 - b) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 4 lett. b) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - c) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al comma 3, in ogni altro caso.
6. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al comma 3.
7. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura dei cimiteri comunali, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
8. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini della sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda U.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
9. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n. 285/90.
10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso a fuoco, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10
FORNITURA DEI FERETRI

1. Le casse ed i cofani mortuari destinati all'inumazione e alla tumulazione, sono forniti da imprese private
2. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per l'inumazione e la cremazione, per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse dei familiari o assenti, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del Settore dei Servizi Sociali, sulla base del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 16/05/2003 a s.m.i.. La dichiarazione è trasmessa al Servizio Trasporti e Onoranze Funebri per gli atti di competenza.

Art. 11
DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta o cremata se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui all'art.9.
2. In ciascun feretro si può racchiudere soltanto una salma, tuttavia madre e neonato, se morti in concomitanza del parto in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. In caso di morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' fatto divieto di svestire la salma degli indumenti che portava al momento del decesso, mentre è possibile rivestirla, sia se nuda sia se già vestita; in questo secondo caso gli abiti verranno posti sopra quelli che già indossava.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12
VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, nè essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, nè inumata, tumulata, oppure sottoposta a conservazione in cella frigorifera, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli art. 8 e 9 del D.P.R. nr. 285/90.
2. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e di trasporto a cui è destinato, l'identificazione del cadavere e l'apposizione di sigilli sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto. Sono in ogni caso fatte salve le competenze, in tema di feretri destinati all'estero, attribuite all'A.S.L. dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13
PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è applicata, a cura del Servizio Trasporti e Onoranze Funebri, apposita piastrina metallica, recanti impressi in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte. Per le salme destinate alla cremazione tale piastrina deve essere di materiale refrattario.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V – PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 14 **AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 **PRODOTTI ABORTIVI**

1. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina che, all'Ufficiale dello Stato Civile non siano dichiarati come "nati morti", i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Art. 16 **PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO**

1. Su richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.
2. Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 17 **DOCUMENTAZIONI**

1. I permessi di cui ai precedenti articoli dovranno essere consegnati dall'incaricato al trasporto al personale addetto alle funzioni cimiteriali e da questi conservati.

TITOLO II: Trasporti e Onoranze Funebri

CAPO I – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 18

NORME GENERALI PER IL TRASPORTO

1. Nel territorio del Comune di Mercato Saraceno il servizio di trasporti funebri non è oggetto di diritto di privativa.
2. A norma del 2° comma dell'art.19 D.P.R. 285/1990 il Comune consente a terzi, imprese private di pompe funebri, di eseguire trasporti.
3. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da imprese autorizzate ai sensi della L.R. 29.07.2004 n.19.
4. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto."

Art. 19

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scegliendoli tra il personale dipendente dall'Amministrazione Pubblica; tale autorizzazione deve essere consegnata al personale addetto alle funzioni cimiteriali, il quale annoterà nei propri registri il giorno della richiesta, il protocollo, l'ora del decesso, la destinazione della salma e la relativa autorizzazione. Il registro può essere organizzato anche su supporto informatico.
2. Fanno eccezioni alla competenza di cui al comma 1 i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. n.285/90, per i quali è competente l'Azienda U.S.L.

Art. 20

MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27, comma 2, del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
 - c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
 - d) il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta (locale scalo ferroviario, aeroportuale, ecc.).
2. Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.
3. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc.).
4. Eventuali servizi o trattamenti speciali richiesti dall'avente titolo potranno essere disposti dal Sindaco con autorizzazione scritta, subordinatamente alle esigenze del servizio.
5. Il direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare le regolarità.

Art. 21

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri si effettuano dal lunedì al sabato con esclusione, dei seguenti giorni: domenica, Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre (solennità di tutti i santi), 8 Settembre (festa patronale), 8 Dicembre.
2. Le tumulazioni e le inumazioni devono attenersi al seguente orario:
 - GIORNI FERIALE: dalle 8,30 alle ore 12,30 e nel periodo estivo dalle ore 14,30 alle 18,00 e nel periodo invernale dalle ore 14,30 alle ore 16,30.Eventuali modifiche all'orario potranno essere apportate con esplicita ordinanza sindacale.
3. I trasporti, a seguito dello svolgimento delle esequie, con destinazione ai cimiteri comunali di Mercato Saraceno dovranno ordinariamente svolgersi nelle ore stabilite senza interruzione o intervalli fra i turni.
4. Gli incaricati del trasporto hanno la direzione e responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio e sono muniti dell'autorizzazione al seppellimento ed al trasporto che consegnano all'addetto del cimitero previa annotazione dell'ora di arrivo. La salma, dall'inizio del trasporto alla consegna, deve essere sempre accompagnata dall'incaricato del trasporto.

Art. 22

AUTOFUNEBRI

1. Le autofunebri devono avere le caratteristiche di cui all'art.20 del D.P.R. n. 285/90.
2. All'interno della vettura può essere collocato sul feretro un mazzo cuscino di fiori, purché non trapelante umidità.
3. Per i trasporti fuori Comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.
4. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive, e comunque, una volta al mese.

Art. 23

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento ed eventualmente dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, in base alle risultanze documentali .
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Art. 24

RITI FUNEBRI

1. I Sacerdoti della chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali impartite dall'Ufficio.
2. Le salme possono sostare in chiesa o in altra sede autorizzata dal Sindaco per la durata necessaria allo svolgimento della messa o per lo svolgimento del rito.

Art. 25**TRASFERIMENTO DI SALME DAL LUOGO DI DECESSO AD ALTRO LUOGO**

1. A richiesta e salvo diverse disposizioni di legge, il Sindaco, sentito il Direttore dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, può autorizzare il trasporto della salma all'interno di abitazioni o, in casi eccezionali, in luoghi di speciali onoranze.

Art. 26**TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. Per i cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive il Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato prescriverà le opportune norme a tutela della salute pubblica per quanto concerne il trasporto, l'eventuale divieto del corteo ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui al comma precedente, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.
1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 27**TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato da Sindaco, a seguito della domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento. Qualora la traslazione sia successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta relativa alla verifica effettuata ai sensi del precedente art.12.
4. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza dell'art.25 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 28**TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme dall'estero o per l'estero ha una disciplina diversa in relazione al fatto che si tratti di stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 approvata e resa esecutiva con R.D. 01.07.1937, n. 1379. In questo caso, in conformità a quanto disposto dall'art.27 del D.P.R. n. 285/90, la salma deve essere accompagnata dal passaporto mortuario, per le salme da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.
2. Qualora lo stato non sia aderente alla convenzione di Berlino: per l'introduzione nel territorio nazionale di una salma, deve presentarsi all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art.28 del D.P.R. n. 285/90; per l'estradizione di una salma verso Stato non aderente alla convenzione, la domanda deve rivolgersi al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune in cui si trova la salma in conformità all'art.29 del D.P.R. n. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del citato decreto.

Art. 29**TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dal personale delegato.

2. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero aderente alla convenzione internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco; qualora si tratti di Stati non aderenti alla convenzione suddetta, all'Autorità Consolare Italiana all'estero o al Prefetto ai sensi degli artt.28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt.18, 20 e 25 del D.P.R. n. 285/90, non si applicano al trasporto di cui al presente articolo.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 30

RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa, delle relative attrezzature e delle autofunebri è accertata dal Direttore Sanitari dell'Azienda U.S.L. o suo delegato salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

CAPO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 31

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese di pompe funebri private, qualora intendano vendere cofani ed altri articoli funerali, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui al D. Lgs 114 del 31 marzo 1998, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.18.06.1931 n. 773.
2. A richiesta dei famigliari, le imprese di cui al precedente comma possono:
 - a) espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri comuni.

Art. 32

DIVIETI

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b) esigere onorari sproporzionati all'entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine e locali di attività;
 - e) utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie o obitori, nonché per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione;
 - f) utilizzare per il trasporto fuori Comune e per i riti funebri personale non in regola con il contratto nazionale di lavoro;
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Art. 33***IDONEITA' DI VEICOLI E LOCALI***

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 34***INCARICATO DEL TRASPORTO***

1. E' incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui al precedente art.31.
2. L'incaricato è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla legge 26.04.1990 n. 86.

Art. 35***VIOLAZIONE DI NORME***

1. Fatte salve le sanzioni amministrative di cui al successivo art.83, in tutti i casi di accertata violazione, da parte di imprese esercitanti l'attività di pompe funebri, delle norme previste nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto ne riferisce per iscritto al Comune che ha rilasciato la licenza di cui all'art.115 del T.U. leggi di P.S., approvata con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 per i provvedimenti di competenza.

TITOLO III: *Cimiteri*

CAPO I – SERVIZI CIMITERIALI

Art. 36

CIMITERI DEL COMUNE

1. Ai sensi del l'articolo 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 N° 1265 il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri.
 - a) Cimitero capoluogo
 - b) Cimiteri frazionali:
 - Località Cella
 - Località Serra Tornano
 - Località Piavola
 - Località San Damiano
 - Località Montecastello
 - Località Bacciolino
 - Località Taibo
 - Località Colonnata
 - Località Monte Iottone
 - Località San Romano
 - Località Musella
 - Località Ciola
 - Località Monte Sasso
 - Località Monte Sorbo
 - Località Linaro
 - Località Paderno
 - Località Valle Ripa
 - Località Bora Alta

Art. 37

COMPETENZE E TARIFFE

1. L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione, custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede secondo quanto disposto al precedente art.2 e seguenti.
2. Il controllo degli aspetti igienico-sanitari dei cimiteri, spetta al Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
3. Al personale addetto ai servizi cimiteriali sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.
4. Competono al Comune le funzioni di custodia, registrazione e archivio di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.
5. Salvo quanto istituito dagli articoli contenuti nel "capo XXI" del D.P.R. n. 285/90, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dai cimiteri.
6. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni e le diverse registrazioni sono subordinate al pagamento di apposita tariffa determinata con atto dell'Amministrazione.

Art. 38

ACCOGLIMENTO SALME NEI CIMITERI

1. Nei Cimiteri Comunali vengono accolte anche salme di persone non residenti in vita nel Comune di Mercato Saraceno.

Art. 39**PERSONALE ADDETTO ALLE FUNZIONI CIMITERIALI**

1. Il personale addetto alle funzioni cimiteriali è responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono ed in particolare:
 - per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nonché l'autorizzazione del Sindaco al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere; che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;
 - iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti mortali;
 - tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di Controllo;
 - uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia;
 - cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse di inumazione;
 - esegue gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
 - effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la riduzione dei resti mortali, regolati dal Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV-XV-XVII del D.P.R. 285/90, redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
 - presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
 - verifica che la traslazione delle salme, autorizzate dal Sindaco, avvenga nel rispetto dell'art. 88 n. 2 del D.P.R. nr. 285/90, o provvedendo direttamente, se le richieste sono relative allo stesso Cimitero;
 - durante le suddette operazioni, indossa idonei capi di vestiario, provvedendo al termine, ad un'accurata pulizia dei siti;
 - sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato; controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
 - regola l'apertura al pubblico dei cimiteri secondo gli orari stabiliti (conservando le chiavi dei cancelli);
 - durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri od ogni altro intervento di privati nei cimiteri, siano debitamente autorizzati;
 - essendo responsabile del buon andamento dei cimiteri, è tenuto a prendere tutte le iniziative necessarie per la esecuzione del presente regolamento;
 - è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinategli dalle Autorità;
 - garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri; sotto i loggiati; nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
 - provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di nessun genere per i servizi cimiteriali;
 - svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri;

Art. 40**OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

1. Il personale che svolge servizio all'interno dei cimiteri è tenuto ad osservare il presente regolamento. In particolare è fatto obbligo di:

-
- a. tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo, mantenendo un abbigliamento dignitoso;
 - b. fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
 - c. vigilare al fine di far rispettare il presente regolamento.
2. Allo stesso modo è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:
- a. eseguire lavori per conti di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
 - b. ricevere compensi, in qualunque forma offerti (ad es. mance), o sollecitarli;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte operanti nel settore cimiteriale, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno dei cimiteri, anche fuori dall'orario di servizio;
 - e. trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nei cimiteri.
3. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente regolamento, costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
4. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica nonché alle altre misure di materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e di quelle della competente autorità sanitaria.

CAPO II – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 41 **ORARIO**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo i seguenti orari:
 - a. 01 Aprile – 30 Settembre: dalle ore 07:30 alle ore 19:00;
 - b. 01 Ottobre – 31 Marzo: dalle ore 07:30 alle ore 17:00;Eventuali modifiche all'orario potranno essere apportate con esplicita ordinanza sindacale.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 42 **DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 43 **CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEI CIMITERI**

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli all'interno del cimitero, con esclusione dei mezzi di trasporto funebre nell'esercizio d'attività.
2. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha la facoltà di concedere di visitare tombe servendosi d'automobili in via eccezionale quando si trovi alla presenza di persone impedite nei movimenti:
3. E' ammessa la circolazione degli automezzi di servizio.
4. Per il trasporto d'eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizioni
5. che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

Art. 44 **DIVIETI SPECIALI**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - k) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 45

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti; allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri è vietato danneggiare il manto erboso e realizzare marciapiedi, camminamenti e manufatti vari. Avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura del manto erboso.
3. Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide dei loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi d'accesso. Il materiale collocato verrà rimosso e custodito dal personale; se entro 30 giorni i proprietari non provvederanno al ritiro, il personale ne disporrà la distruzione.

Art. 46

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono, fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Le corone e gli altri ornamentali al seguito del feretro, in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.
4. Nei campi di inumazione è consentita la posizione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che saranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.
5. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma ver ranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona e decoro:

Art. 47

LAVORI MURARI

1. Gli esecutori di lavori privati (tombe di famiglia, sarcofago....) all'interno del cimitero devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - richiedere ed ottenere il relativo titolo abilitativo;
 - i materiali di scavo o rifiuti devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal personale addetto o dall'ufficio tecnico comunale;
 - al termine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato;
2. Le lapidi e i monumenti funebri, non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti già finiti e pronti per il montaggio;
3. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà comunale o di terzi.

CAPO III – STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 48 *SEPOLTURE*

1. Nel cimitero comunale esistono i seguenti tipi di sepoltura:

Inumazione, con durata non inferiore ai 10 anni decorrenti dal giorno del seppellimento;

Tumulazione, mediante la concessione del diritto d'uso a tempo determinato, di:

- loculi per tumulazione individuali;
- cellette ossario per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri individuali o collettive;
- aree per la costruzione di tombe di famiglia;
- tombe di famiglia.

CAPO IV – INUMAZIONE

Art. 49 *CAMPI DI INUMAZIONE*

1. I campi destinati alla sepoltura per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.
3. La sola eccezione a tale criterio è costituita dalle salme non ancora mineralizzate dopo il periodo di rotazione decennale, le quali restano nella medesima fossa per un altro periodo.

Art. 50 *DISPOSIZIONE DELLE FOSSE*

1. Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno mt. 0,50.
2. I viali di passaggio devono essere provvisti di idonei sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.
3. Le fosse devono essere scavate a m. 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:
 - a) per persone oltre i 10 anni d'età: lunghezza del fondo m. 2,20 larghezza m. 0,80
 - b) per i minori di anni 10 d'età: lunghezza del fondo m. 1,50 larghezza m. 0,50.

Art. 51 *FERETRI PER INUMAZIONE*

1. I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse con le caratteristiche del precedente art. 9 comma 2.
2. Ogni cadavere deve essere collocato in cassa singola e inumato in fossa separata dalle altre.
3. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

Art. 52 *CIPPO DELLE FOSSE*

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disagregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile come sopra specificato, con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Art. 53

LAPIDI

1. Sulle sepolture dei campi d'inumazione, in sostituzione del cippo fornito dal Comune, è consentita ai familiari, a proprie spese, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti, in armonia con quelli limitrofi, recanti le generalità del defunto, che dovranno avere le seguenti dimensioni:
 - a) La croce o lapide verticale dovrà avere un ingombro massimo di 0,60 x 1,00 di altezza,
 - b) Il copritomba dovrà avere dimensioni massime di cm 170 di lunghezza e cm 70 di larghezza.
2. La loro manutenzione e la conservazione in stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari.
3. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvederà alla rimozione dei manufatti se pericolanti ovvero alla manutenzione diretta fino al termine del periodo decennale previsto, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, riservandosi rivalsa nei confronti dei familiari stessi qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata.

CAPO V – TUMULAZIONE

Art. 54

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti, parti anatomiche o urne cinerarie in opere murarie o in nicchie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e caratteristiche secondo quanto stabilito dal art 76 del D.P.R. 285/1990.

Art. 55

FERETRI PER TUMULAZIONE

3. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere chiusi in casse con le caratteristiche del precedente art. 9 comma 3.

Art. 56

LAPIDI ED EPIGRAFI

1. E' consentito ai privati apporre lapidi ed epigrafi sulla chiusura dei loculi.
2. Qualora i privati non provvedano ad apporre lapidi, il Dirigente competente disporrà l'apposizione sulla chiusura del loculo di un targa con il nome, il cognome e la data di nascita e si morte del defunto e la spesa potrà essere posta a carico del concessionario o dei suoi familiari.
3. La nicchia di chiusura del loculo può essere rivestita con lastra in pietra naturale, in armonia con i rivestimenti dei loculi limitrofi.
4. Nei loculi, nuovi o ristrutturati, ove il Comune abbia già provveduto a proprie spese alla collocazione di lastre di pietra naturale a chiusura degli stessi, è fatto assoluto divieto ai concessionari di sostituirle con altre o di accorparle.
5. La loro manutenzione e la conservazione in stato di decoro fanno carico interamente ai concessionari.
6. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvederà alla rimozione dei manufatti se pericolanti ovvero alla manutenzione diretta fino al termine del periodo di durata della concessione, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, riservandosi rivalsa nei confronti dei familiari stessi qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata.

Art. 57**INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN LOCULI**

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali in loculi occupati da feretri per consentire l'avvicinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento di resti mortali è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche referti e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione delle predette cassette metalliche è consentita, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria.

Art. 58**DEPOSITO PROVVISORIO**

1. Salvo disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di loro rappresentanti, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo per una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale, a 48. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.
2. La tumulazione provvisoria delle salme nei loculi é consentita:
 - a) nel caso sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - b) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - c) nel caso debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private e/o colombari.
3. Il responsabile dei servizi cimiteriali fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo stabilita con provvedimento dell'Amministrazione.
5. Scaduto il termine, originario o prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla rimozione della salma, verrà notificata al responsabile formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. In difetto agli adempimenti relativi la salma verrà inumata in campo comune. Le spese sostenute saranno a carico dei richiedenti.

Art. 59**OSSARIO COMUNE**

1. In tutti i cimiteri comunali è istituito un ossario per la raccolta indistinta delle ossa, non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazione e, in caso di completa mineralizzazione, dalle estumulazioni.

Art. 60**TRASLAZIONI**

1. Il trasferimento di salma tra loculo e loculo nell'ambito dello stesso cimitero o da cimitero ad un altro è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 61 **AVVISI DI SCADENZA**

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura.
2. Entro il mese di Settembre, l'ufficio tecnico comunale provvederà alla stesura di elenchi, distinti per cimitero, in cui verranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti all'albo pretorio e all'ingresso di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno di riferimento.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, verrà predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero con congruo anticipo.

Art. 62 **ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate solamente dal Sindaco con ordinanza.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n. 285/90. Qualora, dopo il prescritto turno di rotazione decennale, sia accertata la incompleta mineralizzazione di una salma, la rotazione verrà prolungata, nella stessa fossa, per un periodo quinquennale o diverso fissato con ordinanza del Sindaco sulla base alle condizioni locali.
3. Per le esumazioni ordinarie, da effettuarsi dopo che sia scaduto il tempo minimo di inumazione stabilito al precedente comma, gli aventi titolo sono tenuti al pagamento di quanto stabilito con provvedimento dell'Amministrazione.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
5. I feretri sono esumati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
6. Spetta all'addetto alle funzioni cimiteriale stabilire al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.
7. Le ossa raccolte durante le esumazioni verranno depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, celletta per ossario o loculo in concessione, previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 63 **ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere effettuate prima del termine ordinario di scadenza su ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Sindaco, per trasferimento in altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie effettuate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sono seguite in ogni tempo con le modalità di cui all'art.83, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 285/90.
3. Trattandosi di comune montano le esumazioni straordinarie potranno essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno.
4. Quando trattasi di salme di persone morte per malattia infettiva contagiosa, l'esumazione straordinaria potrà essere eseguita a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e previo dichiarazione del coordinatore sanitario che attesti che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica .
5. Per le esumazioni straordinarie gli aventi titolo sono tenuti al pagamento di quanto stabilito con provvedimento dell'Amministrazione. Per quelle richieste dall'autorità detto pagamento dovrà esser corrisposto:
 - da chi abbia richiesto alla menzionata autorità l'emissione del provvedimento.
 - dall'amministrazione della giustizia, nei casi di iniziativa della Procura della Repubblica.
6. Anche per le esumazioni straordinarie valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art 62.

Art. 64**ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

1. Sono ordinarie le estumulazioni:
 - a) eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato;
2. Sono straordinarie le estumulazione eseguite prima dello scadere della concessione, con una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, su richiesta dei familiari e comunque e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con Ordinanza mentre quelle straordinarie sono autorizzate dal Sindaco o da funzionario delegato.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
5. Spetta all'addetto alle funzioni cimiteriale stabilire al momento della esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.
6. Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, esso verrà inumato, previa debita apertura della cassa metallica per un periodo quinquennale o diverso fissato con ordinanza del Sindaco sulla base alle condizioni locali.
7. E' fatto salvo al responsabile dei servizi cimiteriali il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, sul parere del Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di igiene e sanità. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.
8. I resti mortali rinvenuti durante le estumulazioni devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi in concessione o sepolture private, previa domanda degli aventi diritto e dietro pagamento della relativa tariffa. Se non sussiste alcuna domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
9. Per le esumazioni ordinarie o straordinarie gli aventi titolo sono tenuti al pagamento di quanto stabilito con provvedimento dell'Amministrazione. Per quelle richieste dall'autorità detto pagamento dovrà esser corrisposto:
 - da chi abbia richiesto alla menzionata autorità l'emissione del provvedimento.
 - dall'amministrazione della giustizia, nei casi di iniziativa della Procura della Repubblica.

Art. 65**OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima delle effettuazioni delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Art. 66**DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da chi dimostri, tramite documenti, di averne titolo. Detti materiali verranno impiegati per apportare migliorie ai cimiteri o alienati.
2. Qualora i familiari lo richiedano, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare l'asporto fuori cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura

di parenti od affini, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.

3. Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate all'interno del cimitero o in luoghi idonei.
4. Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di persone bisognose per le quali sia fatta richiesta, ma devono rispondere ai requisiti di cui al precedente comma 2.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 67 CREMAZIONE

1. Per quanto riguarda la Cremazione si fa riferimento integrale al Regolamento in materia di cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri approvato con Delibera di C.C. n. 97 del 27/11/2007.

TITOLO IV: *Concessioni*

CAPO I – TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE

Art. 68

CONCESSIONE CIMITERIALE: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro i limiti previsti dal P .R.C. il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie).
3. Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.
4. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di una tariffa i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.
5. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto disposto dall'art.953 del Codice civile.
6. La concessione è regolata con stipula di contratto da parte del dirigente competente, ai sensi del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante protempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte a norma dell'art. 38 del presente regolamento;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
8. La giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Art. 69

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:
 - a) 40 anni per i loculi.
 - b) 50 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali.
 - c) 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.
3. A richiesta degli interessati è consentita il rinnovo per il periodo di tempo, di cui al comma 2, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Art. 70

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Una percentuale inferiore al 5% dei loculi complessivi di ogni cimitero (con un minimo non inferiore a 3 loculi e comunque non superiore a 20 loculi) è sottratta alle concessioni ed è riservata alle richieste effettuate già in presenza di salma.

CAPO II SUBENTRI – RETROCESSIONI

Art. 71 ***SUBENTRI***

1. Deceduto il concessionario di una tomba di famiglia o loculi e ossari in concessione, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 12 mesi dal decesso, e a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art. 72 ***RETROCESSIONI***

1. La Retrocessione è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo e a condizione che vi sia un nuovo concessionario.
2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di una somma secondo le modalità stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale.

CAPO III – ESTINZIONE – REVOCA – DECADENZA

Art. 73 ***ESTINZIONE***

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 74 ***REVOCA***

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o altro cimitero comunale in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

Art. 75 **DECADENZA**

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui al successivo **art.76**;
 - c) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati al seguente **art.77**;
 - d) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto al punto b) di cui sopra, è subordinata alla previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed all'ingresso cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale su accertamento istruttorio.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o funzionario delegato disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere a completa disposizione del Comune.

CAPO IV – NORME TECNICHE

Art. 76 **OBBLIGHI DI MANUTENZIONE**

1. I concessionari di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.
2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 12 mesi, salvo più breve termine in caso di urgenza.

Art. 77 **PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

1. La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione, impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro 15 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dello Sportello Unico per L'Edilizia su conforme parere dell'Azienda U.S.L., in osservanza delle disposizione di cui all'art. 30 della L.R. 31/2002.
3. Le opere devono essere completate entro tre anni dal Rilascio del Permesso di Costruire(ai sensi L.R. 31/2002), pena la dichiarazione di decadenza.. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, all'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. In caso di variante al progetto, anche in corso d'opera, la stessa deve essere approvata a norma del secondo comma.
7. Il Titolo abilitativi di cui sopra può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

8. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione rientrano nell'ambito di "Attività Edilizia Libera", mentre per le riparazioni, le ristrutturazioni ed i restauri è necessaria la Denuncia d'Inizio Attività ai sensi di Legge.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi, e similari, previa autorizzazione di concerto tra il Responsabile del Servizio Cimiteriale e il Responsabile Sportello Unico per L'Edilizia.

TITOLO VI: *Disposizioni finali e transitorie*

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 78

EFFICACIA DELLA NORMATIVA REGOLAMENTARE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 79

NORME INCOMPATIBILI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria con le rispettive modificazioni e/o integrazioni.
2. Ogni altro atto o provvedimento emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto o comunque incompatibile con il presente Regolamento è da intendersi abrogato.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 78, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 80

SANZIONI

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art.107 del medesimo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui al D. Lgs 267/2000, alla Legge n. 689/1981 e Regolamenti Comunali vigenti.

Art. 81

SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n° 1880, e per gli altri rapporti per i quali non risulti la presenza in archivio atti formali o per i quali la documentazione rinvenuta risulti insufficiente a dare giustificazione di una data situazione creatasi nel succedersi del tempo e sorga il sospetto dell'esistenza di ulteriori documenti non più rintracciabili nell'archivio stesso, è condotta una ricerca nei registri delle sepolture cimiteriali al fine di individuare elementi probatori che consentano di accertare l'uso continuativo di un sepolcro da parte di una determinata famiglia. L'esito positivo di detta ricerca consente l'applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, e da luogo all'emissione di un provvedimento del Sindaco di riconoscimento. In esito negativo il Sindaco adotta un provvedimento di riconoscimento della concessione con durata pari a 30 anni dall'ultima sepoltura e senza oneri.

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art.	1	Ambito di applicazione	Pag.	2
Art.	2	Competenze	Pag.	2
Art.	3	Responsabilità	Pag.	2
Art.	4	Servizi gratuiti e a pagamento	Pag.	2
Art.	5	Atti a disposizione del pubblico	Pag.	3

CAPO II – Denuncia Causa di monte e accertamenti decessi

Art.	6	Denuncia causa di morte	Pag.	3
Art.	7	Referto dell'Autorità Giudiziaria	Pag.	3

CAPO III – Depositi di osservazione ed obitori

Art.	8	Depositi di osservazione ed obitori	Pag.	5
------	---	---	------	---

CAPO VI – Feretri

Art.	9	Tipologie di feretri	Pag.	6
Art.	10	Fornitura dei feretri	Pag.	7
Art.	11	Deposizione della salma nel feretro	Pag.	7
Art.	12	Verifica e chiusura del feretro	Pag.	7
Art.	13	Piastrina di riconoscimento	Pag.	7

CAPO V – Permesso di Seppellimento

Art.	14	Autorizzazioni	Pag.	8
Art.	15	Prodotti Abortivi	Pag.	8
Art.	16	Prodotti del Concepimento	Pag.	8
Art.	17	Documentazioni.....	Pag.	8

TITOLO II – Trasporti e onoranze funebri

CAPO I – Trasporti funebri

Art.	18	Norme generali per il trasporto	Pag.	9
Art.	19	Autorizzazione al trasporto funebre	Pag.	9
Art.	20	Modalità del trasporto e percorso	Pag.	9
Art.	21	Orario dei trasporti	Pag.	10
Art.	22	Autofunebri	Pag.	10
Art.	23	Disposizioni generali.....	Pag.	10
Art.	24	Riti funebri	Pag.	10

Art. 25	Trasferimento di salme dal luogo di decesso ad altro luogo	Pag. 11
Art. 26	Trasporto di deceduti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	Pag. 11
Art. 27	Trasporto da e per altri comuni	Pag. 11
Art. 28	Trasporto all'estero o dall'estero	Pag. 11
Art. 29	Trasporto di ceneri e resti	Pag. 11
Art. 30	Rimessa delle autofunebri e sosta delle autofunebri di passaggio	Pag. 12

CAPO II – Imprese di pompe funebri

Art. 31	Autorizzazioni per l'esercizio di pompe funebri	Pag. 12
Art. 32	Divieti	Pag. 12
Art. 33	Idoneità di veicoli e locali	Pag. 13
Art. 34	Incaricato del trasporto	Pag. 13
Art. 35	Violazione di norme	Pag. 13

TITOLO III – Cimiteri

CAPO I – Servizi Cimiteriali

Art. 36	Cimiteri del Comune	Pag. 14
Art. 37	Competenze e tariffe	Pag. 14
Art. 38	Accoglimento salme nei cimiteri	Pag. 14
Art. 39	Personale addetto alle funzioni cimiteriali	Pag. 15
Art. 40	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	Pag. 15

CAPO II – Polizia dei cimiteri

Art. 41	Orario.....	Pag. 17
Art. 42	Disciplina dell'ingresso	Pag. 17
Art. 43	Circolazione dei veicoli nei cimiteri.....	Pag. 17
Art. 44	Divieti speciali.....	Pag. 17
Art. 45	Fiori e piante ornamentali.....	Pag. 18
Art. 46	Materiali ornamentali.....	Pag. 18
Art. 47	Lavori murari.....	Pag. 18

CAPO III – Strutture cimiteriali

Art. 48	Sepulture	Pag. 19
----------------	-----------------	---------

CAPO IV – Inumazione

Art. 49	Campi di inumazione.....	Pag. 19
Art. 50	Disposizioni delle fosse	Pag. 19
Art. 51	Feretri per inumazione	Pag. 19
Art. 52	Cippo delle fosse.....	Pag. 19
Art. 53	Lapidi.....	Pag. 19

CAPO V – Tumulazione

Art. 54	Tumulazione.....	Pag.	20
Art. 55	Feretri per tumulazione.....	Pag.	20
Art. 56	Lapidi ed epigrafi.....	Pag.	20
Art. 57	Introduzione di cassette con resti mortali in loculi.....	Pag.	21
Art. 58	Deposito provvisorio.....	Pag.	21
Art. 59	Ossario comune.....	Pag.	21
Art. 60	Traslazioni.....	Pag.	21

CAPO IV – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 61	Avvisi di scadenza	Pag.	22
Art. 62	Esumazioni ordinarie	Pag.	22
Art. 63	Esumazioni straordinarie	Pag.	22
Art. 64	Estumulazioni ordinarie e straordinarie	Pag.	23
Art. 65	Oggetti da recuperare	Pag.	23
Art. 66	Disponibilità dei materiali	Pag.	23

CAPO V – Cremazione

Art. 67	Cremazione	Pag.	24
----------------	------------------	------	----

TITOLO IV – Concessioni**CAPO I – Tipologie delle sepolture**

Art. 68	Concessione cimiteriale: disposizioni generali.....	Pag.	25
Art. 69	Durata delle concessioni	Pag.	25
Art. 70	Modalità delle concessioni	Pag.	25

CAPO II Subentri – Retrocessioni

Art. 71	Subentri	Pag.	26
Art. 72	Retrocessioni	Pag.	26

CAPO III – Estinzione – Revoca – Decadenza

Art. 73	Estinzione	Pag.	26
Art. 74	Revoca	Pag.	26
Art. 75	Decadenza	Pag.	27

CAPO IV – Norme tecniche

Art. 76	Obblighi di manutenzione	Pag.	27
Art. 77	Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private	Pag.	27

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I – Disposizioni finali e transitorie

Art. 78	Efficacia della Normativa regolamentare.....	Pag.	29
Art. 79	Norme incompatibili	Pag.	29
Art. 80	Sanzioni	Pag.	29
Art. 81	Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	Pag.	29